



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Lucca, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci della Provincia

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale  
della Guardia di Finanza

Al Sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale  
del Lavoro

**LUCCA**

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Si fa seguito alla circolare n. 22938 in data 2 maggio u.s. concernente il piano coordinato dei controlli sull'osservanza delle misure di contenimento e gestione del contagio da covid-19, introdotte dal D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, per fornire più dettagliate indicazioni applicative, anche alla luce della circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff.III-Prot.Civ in data 2/5/2020.

Le prescrizioni dettate dal nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente D.P.C.M. del 10 aprile 2020, introducendo peraltro rilevanti novità in numerosi ambiti, oggetto di regolamentazione anche da parte della Regione Toscana che ha emanato, da ultimo, le ordinanze n.47, 48, 49 e 50 ai cui contenuti, si rinvia integralmente.

**SPOSTAMENTI**

L'art. 1, comma 1, lett. a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli spostamenti **per incontrare congiunti** purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine "congiunti", si evidenzia che l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale.

Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "da durata e significativa comunanza di vita e di affetti"<sup>(\*)</sup>.

Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso D.P.C.M., alla successiva lett. i) del medesimo comma, riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.

**Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.

Tale disposizione governativa va integrata con quella di cui all'ordinanza del **Presidente della Regione Toscana n. 50 in data 3 maggio 2020**, che dispone che il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è pertanto consentito il rientro in Toscana verso le **seconde case utilizzate per vacanze**.

La medesima ordinanza specifica che è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale, con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

L'ordinanza regionale prevede altresì la possibilità di spostamenti individuali per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal DPCM 26 aprile 2020, **nell'ambito dei confini provinciali**.

Il punto 6 del medesimo provvedimento consente lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole ed amatoriali nel rispetto delle condizioni ivi indicate (possesso della superficie agricola o forestale;

<sup>(\*)</sup> Corte di Cassazione, Sez. IV, Sent. 10 novembre 2014, n. 46531.



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

spostamento limitato a non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale; svolgimento di attività necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati).

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

La lett. b) dello stesso art. 1 del DPCM in argomento – rafforzando la previgente misura, consistente in una “forte raccomandazione” - impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, “contattando il proprio medico curante”.

#### AREE PUBBLICHE E PRIVATE

L'art. 1, comma 1, lett. d), nel confermare il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati, conferisce al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta alla successiva lett. e) che rende nuovamente possibile l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.

In tale ambito si richiama la particolare attenzione sull'esigenza dell'osservanza delle misure anticontagio.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, peraltro, a rimanere chiuse.

#### ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA

L'art. 1, comma 1, lett. f) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni attività.

La norma pertanto non solo reintroduce l'attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l'attività sportiva che per quella motoria, il limite delle prossimità alla propria abitazione.



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Anche tale disposizione va letta in maniera coordinata con quelle della citata ordinanza regionale n. 50 che prevede la possibilità di svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale.

La medesima ordinanza regionale consente altresì l'uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale, limitandolo, per ragioni di sicurezza ad un massimo di due persone con rientro all'ormeggio in giornata.

L'art. 1, comma 1, lett. g) del provvedimento governativo, allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni altro cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

### CERIMONIE FUNEBRI

L'art. 1, comma 1, lett. i), innova la precedente normativa con riferimento alle cerimonie funebri.

La disposizione consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino al massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

### ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

L'art.1, comma 1, lett. z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, e viene



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

ribadito l'obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il **commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti**.

### SERVIZI DI RISTORAZIONE

L'art. 1, comma 1, lett. aa), conferma la sospensione delle **attività** dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché – ed è questa la novità introdotta – la **ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.

**Si veda anche sul punto la già menzionata ordinanza regionale n. 50, che specifica, nel dettaglio, le modalità applicative.**

### ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Con riguardo allo svolgimento delle **attività** produttive industriali e commerciali, l'art. 2 del decreto in argomento **amplia il novero delle attività consentite**, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al D.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori **attività** all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

L'art. 2, comma 1, fa salvo il potere del Ministro dello Sviluppo Economico, di **modificare** con proprio decreto, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'elenco dei codici di cui all'allegato 3.

Anche in questo campo si richiamano le disposizioni della più volte citata **ordinanza regionale n. 50** che al punto 9 consente la tolettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previste dall'**ordinanza regionale n. 48/2020**, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna ed il ritiro dell'animale.

Il punto 12 consente la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Sono consentite, al punto 14, tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto, quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento dal cantiere all'ormeggio e viceversa.

Tornando al DPCM in esame, il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del *protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del *protocollo di sicurezza nei cantieri*, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del *protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica* del 20 marzo 2020, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Si richiamano al riguardo anche le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 48 del 3 maggio 2020, concernenti le misure di contenimento sulla diffusione del COVID-19, negli ambienti di lavoro, che revocano quelle contenute nell'ordinanza n. 38/2020.

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, **sostituito con un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per i quali si fa riferimento alla circolare n. 22938, diramata da questa Prefettura in data 2 maggio u.s.**

Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, si precisa che l'art. 2, al comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, nel fare **espressa** menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure del contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevede **sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie**, salvo che il fatto costituisca reato.

La verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale in questo specifico ambito dovrà **fare sostanzialmente riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008**.

Fuori da tale ipotesi, potranno trovare applicazione, come detto, le disposizioni contenute nel citato art. 4 del D.L. n. 19/2020, in ordine alle quali si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 4 che, per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, configura la **possibilità** per l'organo procedente, già all'atto dell'accertamento, di disporre la chiusura **provvisoria** dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

Sempre con riferimento alla disciplina dettata per le attività produttive, si evidenzia **che l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese**, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione.



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell'art. 2, comma 11, del D.P.C.M. in argomento, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al D.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della Salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificatamente interessate dall'aggravamento.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 del D.P.C.M. si evidenzia quanto segue.

L'art. 3 del nuovo decreto, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, già contenute nel D.P.C.M. del 10 aprile 2020, introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il successivo art. 4 rimodula e precisa le disposizioni in materia di ingresso in Italia già contemplate nel D.P.C.M. del 10 aprile rispetto alle quali, nell'art. 5, viene prevista una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

L'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già presente nel citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

L'art. 7 detta le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 che devono essere osservate nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, e anch'esso facente parte integrante del decreto in argomento.

Il trasporto pubblico locale è espressamente disciplinato dall'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 47 del 2 maggio 2020, le cui misure di



*Prefettura di Lucca*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**contenimento si richiamano integralmente.** A tal proposito si ribadiscono i contenuti della già citata circolare del 2 maggio, richiamando la particolare **attenzione** sulla **necessità** di **intensificare** i controlli nei pressi delle principali fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

Come si può rilevare, la disciplina dettata dal nuovo D.P.C.M., univocamente finalizzata al perseguimento della **salvaguardia della salute pubblica**, contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall'altra, **regolano lo** svolgimento delle attività produttive.

In **relazione a queste** ultime, a **fronte dell'esigenza** di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l'imprescindibile **necessità** di garantire la **sicurezza** dei lavoratori e di assicurare idonei **livelli** di protezione **negli ambienti di** lavoro.

Determinante, per il **conseguimento** di tali obiettivi, è pertanto un **adeguato sistema di controlli**, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle **sudette** tutele e ad **applicare le eventuali, relative** sanzioni.

D'altro canto, per quanto **riguarda** le prescrizioni sulle possibilità di **spostamento** delle persone, ferma restando l'**assoluta necessità** di far leva sul senso di responsabilità dei singoli **cittadini**, il **quadro complessivo** delle misure adottate impone di trovare un **punto di equilibrio** tra il **primario obiettivo** di **salvaguardare la salute pubblica**, da **perseguire** essenzialmente con il divieto di **assembramento** e, più in generale, con il **distanziamento interpersonale** e ogni altra forma di protezione individuale, e l'**esigenza di contenere** l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

In questo **ambito**, la **valutazione** dei casi concreti dovrà essere **affidata** ad un **prudente ed equilibrato apprezzamento** che, nella **prioritaria considerazione** delle specifiche finalità sanitarie sottese alle **predette, essenziali** misure, conduca ad un'applicazione **coerente delle disposizioni** contenute nel D.P.C.M. in parola.

Nel **confidare** nella **consueta collaborazione**, si invita a **consultare regolarmente** i **siti istituzionali del Governo** e di questa **Prefettura** che rinviano alle **sezioni**, in **costante aggiornamento del Ministero dell'Interno**, appositamente dedicate alle **risposte ai quesiti più frequenti** nelle materie in esame.

IL PREFETTO  
Esposito

Syar